



Riavvio della procedura straordinaria per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro relativo al personale di ruolo con qualifica dirigenziale

1. Premessa. Nuovo quadro normativo

Nello scorso mese di marzo l’Agenzia aveva manifestato l’intenzione di avvalersi, in via straordinaria, della possibilità di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con i propri dirigenti ai sensi dell’art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area VI. I criteri per accedere alla risoluzione e i parametri per la determinazione dell’indennità da corrispondere agli interessati erano stati oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali il 28 marzo 2008 ed erano stati subito dopo recepiti in un atto del direttore dell’Agenzia. Su proposta dell’Agenzia o su istanza di parte, 130 dirigenti avevano manifestato interesse ad avvalersi della risoluzione.

La realizzazione dell’iniziativa era subordinata all’avvio della revisione organizzativa disciplinata dall’atto del direttore dell’Agenzia del 18 marzo 2008.

L’entrata in vigore della riorganizzazione, inizialmente fissata al 1° maggio 2008, era stata però differita, per consentire al nuovo vertice dell’Agenzia una compiuta valutazione degli interventi previsti. Il differimento ha necessariamente riguardato anche l’operazione di risoluzione incentivata.

Nel frattempo è entrato in vigore il decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che all’art. 72 ha, tra l’altro, previsto:

- 1) la modifica della norma che riconosceva ai dipendenti pubblici il diritto di permanere in servizio per un biennio oltre i 65 anni di età. In base a tale modifica il trattenimento è oggi subordinato a specifica accettazione da parte dell’amministrazione; sono fatti salvi solo i trattenimenti che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2008;
- 2) la possibilità per l’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

2. Riavvio della procedura di risoluzione consensuale

L’Agenzia darà applicazione alle suindicate disposizioni del decreto-legge n. 112/2008 conformandosi a due esigenze che essa ritiene preminenti. La prima esigenza è legata al programma di vasto ricambio generazionale perseguito dall’Agenzia in connessione alle dinamiche in corso di innovazione organizzativa, anche in concomitanza con i processi di ridimensionamento degli assetti strutturali conseguenti all’applicazione dell’art. 74 del succitato decreto-legge n. 112/2008. La seconda esigenza è quella di assicurare a tutti gli interessati la massima omogeneità di trattamento, facendo quindi necessariamente prevalere un principio di rigorosa uniformità decisionale, tale da precludere - nell’adozione di atti di particolare rilevanza per i destinatari - qualunque percezione di incoerenza, contraddittorietà o ingiustificata disparità di trattamento.

Le disposizioni dell’art. 72 saranno pertanto applicate con le seguenti modalità:

- a) nei confronti dei dirigenti che compiono o hanno compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, il rapporto di lavoro sarà risolto con il previsto preavviso di sei mesi;
- b) la risoluzione con preavviso sarà disposta anche nei confronti dei dirigenti che, sebbene abbiano compiuto o compiranno 65 anni di età entro il 31 dicembre 2008, con conseguente trattenimento in servizio, hanno compiuto o compiranno quaranta anni di anzianità. A tal riguardo, con la circolare n. 10/2008 (ultimo paragrafo del punto 3) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che anche i trattenimenti decorrenti entro il 2008 vanno raccordati con la nuova disciplina relativa a coloro che maturano 40 anni di anzianità contributiva e che quindi anche nei loro confronti l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima, ferma restando l'osservanza dei termini di preavviso;
- c) nei confronti dei dirigenti che compiono 65 anni di età successivamente al 31 dicembre 2008, sarà disposta la cessazione del rapporto di lavoro in concomitanza con il raggiungimento del predetto limite di età.

L'Agenzia riattiva il 2 dicembre 2008 la procedura per la risoluzione consensuale incentivata con i propri dirigenti ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI.

Nel disporre il riavvio della procedura di risoluzione e tenuto conto delle modalità di applicazione del citato art. 72 sopra illustrate, vengono modificati i criteri per la determinazione dell'indennità da corrispondere a coloro che già sono stati interessati dalla procedura di risoluzione ovvero che intenderanno avvalersene.

3.Determinazione dell'indennità

3.1 Dirigenti che avevano partecipato alla procedura

Le indennità precedentemente determinate prevedevano una *quota base* legata all'età anagrafica e una *quota integrativa* stabilita dall'Agenzia, per un massimo di complessive 24 mensilità.

Nei confronti di coloro che sono interessati entro il 2010 dalle suindicate disposizioni dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, l'indennità complessiva sarà rideterminata fissando un importo non superiore a quello corrispondente ai mesi mancanti per il collocamento a riposo per anzianità massima contributiva o limiti di età, tenuto conto anche del periodo di preavviso.

Nessuna indennità verrà corrisposta a quanti, a seguito delle nuove disposizioni normative, risolveranno il rapporto di lavoro per limiti di età entro il 28 febbraio 2009, in quanto la misura minima dell'indennità a suo tempo stabilita è pari a tre mensilità.

Per gli altri dirigenti l'indennità continua ad essere costituita da una quota base e da una quota integrativa; la misura di quest'ultima resta determinata nell'importo già fissato, mentre la quota base verrà rideterminata con riferimento all'età anagrafica dell'interessato al 31 dicembre 2008.

Entro il 2 dicembre 2008 l'Agenzia comunicherà a tutti i dirigenti che sono già stati interessati dalla procedura di risoluzione consensuale la nuova misura dell'indennità, ricalcolata in base ai criteri sopra indicati.

Entro il 9 dicembre 2008 gli interessati dovranno comunicare la propria accettazione espressa; in mancanza di tale accettazione, si intenderà che il dirigente rinuncia alla risoluzione.

3.2 Dirigenti che parteciperanno alla procedura a seguito della riapertura dei termini

Ai dirigenti che presentano istanza di risoluzione a seguito della riapertura dei termini e che sono interessati entro il 2010 dalle suindicate disposizioni dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008 può essere corrisposto, come indennità per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro, un importo complessivo comunque non superiore a quello corrispondente ai mesi mancanti per il collocamento a riposo, per anzianità massima contributiva o limiti di età, tenuto anche conto del periodo di preavviso.

Per gli altri dirigenti l'indennità è composta da una quota base e una quota integrativa.

L'importo base è pari alla retribuzione mensile lorda moltiplicata per il numero di mensilità indicato nella tabella che segue:

<i>età anagrafica(*)</i>	<i>numero di mensilità su cui commisurare l'indennità</i>
fino a 58	24
> 58 - 59 anni	22
> 59- 60 anni	20
> 60 - 61 anni	18
> 61 - 62 anni	15
> 62 - 63 anni	12
>63- 64 anni	9
> 64 - 65 anni	6
> 65 anni	3

(*) *alla data del 31 dicembre 2008*

L'Agenzia può applicare all'importo base come sopra indicato una maggiorazione pari al massimo a ulteriori dodici mensilità. L'importo della maggiorazione è stabilito dall'Agenzia in relazione alla possibilità di utilizzare il dirigente in modo ottimale con riferimento alla natura degli incarichi da conferire, al tipo di competenze possedute e di professionalità maturate, nonché alla prospettiva temporale configurabile, in base all'età anagrafica dell'interessato, per l'assegnazione di nuove funzioni. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità (importo base con la maggiorazione) non può essere superiore complessivamente a ventiquattro mensilità.

La retribuzione mensile lorda è composta dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione di posizione, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal rateo di tredicesima mensilità, nella misura in godimento all'atto della cessazione dal servizio; l'importo così calcolato non è soggetto ad eventuale rideterminazione con effetto retroattivo in base a disposizione di legge o contrattuali che dovessero entrare in vigore successivamente al recesso.

Il numero di mensilità su cui è calcolata l'indennità non rileva ai fini del trattamento di fine servizio, trattandosi di mera base di commisurazione dell'indennità stessa.

Ai fini fiscali l'indennità è assoggettata a tassazione separata, trattandosi di somma corrisposta *una tantum*, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art. 17, comma 1, lett. a), del TU delle Imposte sui redditi).

Ai fini previdenziali l'indennità non è assoggettata a contribuzione, trattandosi di somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori (art. 6 del D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314).

L'indennità non è pensionabile.

4. Requisiti per la presentazione della richiesta di risoluzione

Possono presentare la richiesta di risoluzione consensuale incentivata i dirigenti che hanno i requisiti di seguito indicati:

- sono inquadrati da almeno tre anni nella qualifica di dirigente del ruolo dell'Agenzia delle Entrate;
- hanno un'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione di almeno venti anni;
- non sono sospesi dal servizio per procedimenti penali in corso e non hanno procedimenti per il riconoscimento di responsabilità amministrativo-contabili in corso;
- non risolveranno il rapporto di lavoro per limiti di età entro il 28 febbraio 2009.

Entro il 9 dicembre 2008 i dirigenti in possesso dei requisiti sopra indicati (anche se non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità) possono chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La richiesta va trasmessa alla Direzione Centrale del Personale.

Entro il 12 dicembre 2008 la Direzione Centrale del Personale comunica all'interessato se la richiesta di risoluzione possa essere accettata e, in caso positivo, l'ammontare della relativa indennità, determinata secondo quanto previsto al punto 3.

Entro il 16 dicembre 2008 i dirigenti comunicano alla Direzione Centrale del Personale se intendono confermare la richiesta di risoluzione. La scelta effettuata è irrevocabile.

5. Effetti della risoluzione

I dirigenti che accedono alla risoluzione sottoscrivono con l'Agenzia uno specifico accordo, nel quale è indicato l'ammontare dell'indennità spettante e la data a decorrere dalla quale il rapporto di lavoro si intende risolto.

L'indennità verrà corrisposta in unica soluzione entro due mesi dalla risoluzione.

La risoluzione esonera le parti dal rispetto del termine di preavviso e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva. Entro la data di cessazione del rapporto di lavoro gli interessati usufruiscono delle eventuali ferie arretrate e di quelle maturate e non godute nel 2008.

I dirigenti che usufruiscono della risoluzione non possono essere riammessi in servizio neanche in presenza di posti vacanti né possono essere loro conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di amministrazione ovvero incarichi di consulenza, collaborazione, studio o ricerca da parte dell'Agenzia per un periodo di almeno cinque anni dalla data della risoluzione medesima.

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di risoluzione consensuale sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di posta elettronica dell'Agenzia. A tal fine l'Agenzia invia le proprie comunicazioni dalla casella dc.pers.risoluzione@agenziaentrate.it. Alla stessa casella i dirigenti interessati inviano le proprie comunicazioni.